



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 giugno 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0147(NLE)

10037/21
ADD 1

WTO 161
COASI 95

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 314 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 314 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 314 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.6.2021
COM(2021) 314 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

ALLEGATO

**DECISIONE N. [.../2021]
DEL COMITATO PER IL COMMERCIO**

del...

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam,
in particolare l'articolo 17.1, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17.1, paragrafo 4, lettera f) dell'accordo, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno,

DECIDE:

1. È adottato il regolamento interno del comitato per il commercio, che figura nell'allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il [data da concordare].

Fatto a ..., ...

Per il comitato per il commercio

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

istituito dall'articolo 17.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

ARTICOLO 1

Ruolo e nome del comitato per il commercio

1. Il comitato istituito a norma dell'articolo 17.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, (di seguito "accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 17.1 dell'accordo.
2. Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, detto comitato è definito "comitato per il commercio".

ARTICOLO 2

Composizione e presidenza

1. A norma dell'articolo 17.1, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio è composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica socialista del Vietnam.
2. Il comitato per il commercio è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro dell'Industria e del commercio del Vietnam o dai rispettivi delegati.
3. Qualora il comitato per il commercio sia copresieduto dai rispettivi delegati, ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario delegato incaricato di copresiedere il comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario delegato abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all'altra parte.

ARTICOLO 3

Segretariato

1. I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti agiscono di concerto come segretariato del comitato per il commercio.
2. Il segretariato fungerà da punto di contatto e facilitatore per l'organizzazione del comitato per il commercio, come specificato nel presente regolamento interno.
3. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che è membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo membro all'altra parte.

ARTICOLO 4

Riunioni

1. Il comitato per il commercio si riunisce conformemente all'articolo 17.1, paragrafo 2, dell'accordo. Più precisamente, il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una parte.
2. Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.
3. Le riunioni possono essere svolte in presenza o tramite videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.

ARTICOLO 5

Delegazioni

Il membro del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte informa il membro del segretariato dell'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione europea e del Vietnam, almeno 14 giorni prima della riunione, ove possibile. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

ARTICOLO 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dal membro del segretariato della parte ospitante, specificando un termine entro il quale l'altra parte può presentare osservazioni. L'ordine del giorno provvisorio è redatto, se possibile, 30 giorni prima della riunione e comunque non meno di 14 giorni prima della stessa.
2. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.

ARTICOLO 7

Verbali

1. Entro 15 giorni dalla fine della riunione il membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.
2. Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato per il commercio;
 - b) qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

3. Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio adottate con procedura scritta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.
4. Un allegato del verbale contiene anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato per il commercio.
5. Il membro del segretariato della parte ospitante adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.
6. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni del comitato specializzato sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.

ARTICOLO 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo, come previsto all'articolo 17.4 dell'accordo.
2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.
3. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato per il commercio. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il

proprio accordo e l'adozione degli stessi è iscritta nel verbale della riunione del comitato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

4. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a tali decisioni o raccomandazioni un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.

ARTICOLO 9

Trasparenza

1. Le parti possono concordare, per consenso, di riunirsi in seduta pubblica.

2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

3. Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte.

4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento delle riunioni del comitato per il commercio. I verbali delle riunioni approvati conformemente all'articolo 7 sono resi pubblici.

5. La pubblicazione e la divulgazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati e conformemente all'articolo 17.15 dell'accordo.

ARTICOLO 10

Lingue

1. La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.
2. Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue dei testi facenti fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio, compresa quella relativa all'adozione del presente regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

ARTICOLO 11

Spese

1. Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato per il commercio sono a carico della parte ospitante.

ARTICOLO 12

Comitati specializzati e gruppi di lavoro

1. Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei referenti nominati dai comitati specializzati o da altri gruppi di lavoro istituiti dall'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.

2. A norma dell'articolo 17.2, paragrafo 6, dell'accordo, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.

ARTICOLO 13

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 8.

ARTICOLO 14

Informazioni per il comitato misto

A norma dell'articolo 17.1, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio informa il comitato misto, istituito a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione nell'ambito del quadro istituzionale comune, in merito alle proprie attività e a quelle dei suoi comitati specializzati, se del caso, in occasione delle riunioni ordinarie del comitato misto.